

COMUNE DI VIALFRE'

Città Metropolitana di Torino

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI

IN MERITO ALLA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE

Verbale 11/2019

Il sottoscritto Revisore dei Conti del Comune di Vialfrè, in data odierna,

preso atto

della proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione razionalizzazione annuale delle società partecipate" dalla quale si evince la volontà di mantenere le partecipazioni nelle società direttamente ed indirettamente partecipate dell'Ente,

visto

l'art. 239, co.1, lett. b) del TUEL in tema di funzioni dell'organo di revisione,

considerato

Visto che ai sensi del predetto T.U. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali

Atteso che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma

fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, “in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”;

tenuto conto

della documentazione rilasciata dal Responsabile del Servizio Finanziario e dalle argomentazioni rinveniente dalla proposta di deliberazione

esprime

parere favorevole all'approvazione della proposta deliberativa circa il mantenimento delle partecipazioni che l'Ente detiene.

Cuneo, 12.12.2019

Dott. Alberto TEALDI

IL REVISORE

